

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 642

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PICCIONI, GUASTI, AGOGLIATI e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2001

—————

Istituzione dell’Autorità dell’Alto Tirreno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La singolare storia geologica del nostro paese, insieme a quella altrettanto singolare delle sue vicende umane, alla tormentata ed eterogenea orografia del territorio, alla fragilità, alla degradabilità ed al dinamismo del suolo e del sottosuolo, alla frastagliata complessità dell'idrografia, inducono ad individuare in una legge speciale il mezzo giuridico legislativo per un più sollecito intervento nella materia. Anche perché gli ecosistemi divengono sempre meno capaci di accogliere le dinamiche dovute alle attività umane, proprio mentre la scienza ecologica mette in guardia l'uomo moderno contro i guasti causati dagli sperperi di ogni sorta con cui è stato aggredito l'ambiente naturale.

Bisogna quindi riconoscere ed esplicitare il legame fra l'attuazione di politiche di risanamento ambientale e la politica per il miglioramento della qualità delle acque, anche di balneazione.

La mancanza di interventi adeguati può contribuire ad aggravare situazioni di dissesto già conosciute; si può citare, ad esempio, il fenomeno della subsidenza, ossia l'abbassamento del suolo causato dal costipamento dei materiali e dall'aumento della quantità di acqua estratta dal sottosuolo per fini industriali, agricoli e civili. Questo fenomeno, sommato all'innalzamento del livello del mare, contribuisce all'arretramento delle spiagge che colpisce gran parte dei nostri litorali.

Un'altra alterazione dell'ambiente che va attentamente valutata e controllata è quella determinata dalla realizzazione di bacini artificiali, i cui effetti si riscontrano sia sull'ambiente circostante e sull'intero bacino idrografico interessato, che sui tratti costieri influenzati dagli apporti solidi.

In Italia, come in tutti i paesi del mondo con territori costieri estesi ed intensamente antropizzati, c'è viva attenzione per i sempre più diffusi e preoccupanti fenomeni di erosione delle spiagge.

L'erosione ha interessato, più o meno intensamente, tutte le aree adiacenti le foci dei fiumi progradanti nel Tirreno e ha probabilmente preso l'avvio a seguito di opere di regimazione nei bacini idrografici.

Ad una sensibile riduzione del carico solido fluviale possono avere contribuito anche le passate ingenti escavazioni di inerti in alveo.

Negli anni '80, vista la scarsa efficacia delle opere di difesa, si è iniziato ad adottare la tecnica dei ripascimenti, il cui primo esempio, rimasto isolato, risale agli anni '60 ed era costituito da un impianto di *bypass* automatico, che prelevava i sedimenti soprattutto al porto di Marina di Carrara per riversarli lungo la spiaggia, in erosione, di Marina di Massa.

Si dovrà pervenire alla disciplina di tutti i tipi di discarica, dallo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti solidi e semisolidi al sistematico e continuo rilievo qualitativo e quantitativo dei corsi idrici, con gli obiettivi di qualità prefissati in funzione degli usi o delle esigenze di tutela ecologica, igienica e turistica, alle informazioni qualitative e quantitative sui vari corsi idrici, insieme ai rilievi sistematici delle caratteristiche dinamiche dell'Alto Tirreno e delle concentrazioni in mare dei vari elementi inquinanti.

Con l'articolo 1 è istituita l'Autorità dell'Alto Tirreno, con sede in Marina di Massa, con varie funzioni tra cui quella di adottare il piano di risanamento dell'Alto Tirreno, provvedere al coordinamento degli interventi di emergenza approvando, altresì, il piano degli

interventi urgenti a tutela della balneabilità, provvedere al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione e proporre ai Ministeri competenti i provvedimenti da adottare contro i fenomeni di erosione della costa.

Con l'articolo 2 sono disciplinati i presupposti ed il contenuto del piano di risanamento, prevedendo un coordinamento del medesimo con i programmi previsti dalle Comunità europee, dagli accordi internazionali e dagli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa; in particolare il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani di tutela delle acque di

cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e coordina gli interventi previsti dall'articolo 1 del presente disegno di legge con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nell'Alto Tirreno, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

Con l'articolo 3 è prevista una segreteria tecnica con a capo un segretario generale avente per lo più funzione ausiliaria e di coordinamento.

Infine, con l'articolo 4 sono previste disposizioni finanziarie per la copertura della spesa derivante del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorità dell'Alto Tirreno)

1. E' istituita l'Autorità dell'Alto Tirreno, di seguito denominata «Autorità», presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato a tale scopo, composta dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Liguria, Toscana e Sardegna. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il piano di risanamento dell'Alto Tirreno;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante ordinanze, con i poteri e per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia dell'Alto Tirreno su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;

d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4; impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici per la tutela dell'Alto Tirreno;

g) propone ai Ministeri competenti i provvedimenti da adottare contro i fenomeni di erosione della costa e provvede alla gestione del relativo piano di intervento.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 2

(Piano di risanamento)

1. Il piano di risanamento dell'Alto Tirreno assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi delle Comunità europee e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministro degli affari esteri propone all'Autorità le necessarie misure di coordinamento.

2. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,

e dei piani di tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, ove esistenti, e coordina altresì gli interventi di cui all'articolo 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nell'Alto Tirreno, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

3. Il piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

Art. 3

(Segreteria tecnica)

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il segretario generale tra l'altro:

a) cura l'istruttoria degli atti dell'Autorità;

b) cura, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

3. La sede dell'Autorità dell'Alto Tirreno è ubicata in Marina di Massa.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi per l'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 80 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

